



PARERE MOTIVATO
n. 5 del 17 Gennaio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PRG per la realizzazione di un percorso ciclopedonale nella frazione di Ballò. Comune di Mirano (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mirano con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.427055 del 19.10.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per la realizzazione di un percorso ciclopedonale nella frazione di Ballò;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.520111 del 20.12.18 della Direzione Operativa della Regione del Veneto;
- Parere n. 840705 del 26.11.18 assunto al prot. reg. al n. 480371 del 26.11.18 di Veritas;
- Parere n. 1835 del 26.11.18 assunto al prot. reg. al n. 481151 del 26.11.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 112319 del 27.11.18 assunto al prot. reg. al n. 483224 del 27.11.18 di ARPAV;
- Parere n. 183116 del 3.12.18 assunto al prot. reg. al n. 491481 del 3.12.18 dell'ULSS3,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 248/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto dell'istanza è una Variante al PRG relativa all'approvazione di un'opera pubblica concernente la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di due percorsi pedonali complementari, protetti dal traffico automobilistico, lungo un tratto di strada comunale nella frazione di Ballò.

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- collegare il centro della frazione di Ballò con i quartieri periferici posti ad ovest del territorio comunale fino a via Volpino;
- realizzare un percorso pedonale che colleghi la nuova pista con via Baluello;
- realizzare un percorso pedonale che colleghi la nuova pista con il quartiere a sud di via Volpino;
- creare degli itinerari protetti a servizio delle utenze deboli, incentivando la mobilità pedonale e ciclabile per gli spostamenti locali.

È previsto che il percorso sia realizzato principalmente su banchina stradale, sul sedime di fossi e su due aree verdi. Il tracciato della nuova opera attraverserà Z.T.O. di diversa natura: B0, B2, B5, C1, C2, E2.3 e F1c/83. La nuova destinazione a viabilità ciclopedonale è coerente con il progetto che si intende realizzare. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato descritto il contesto localizzativo in cui l'opera si inserisce e proposta un'analisi delle matrici ambientali potenzialmente interessate dagli effetti della Variante in oggetto.

È stata proposta un'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati di livello regionale e provinciale e con quelli di livello comunale, che non ha evidenziato incongruenze.

La valutazione sui possibili effetti significativi ha messo in luce come, con l'adozione di opportune misure di mitigazione e compensazione che coinvolgono, soprattutto, la componente acqua, nonché, le componenti suolo ed inquinamento acustico, la realizzazione della variante non determinerà effetti significativi sull'ambiente.

È opportuno che, come previsto nel RAP in termini di sicurezza idraulica, venga prodotto in sede progettuale uno specifico studio di compatibilità idraulica, teso a dimostrare la sostenibilità degli interventi che andranno a modificare l'assetto idraulico esistente dei luoghi.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che la Variante al PRG per la realizzazione di un percorso ciclopedonale nella frazione di Ballò nel Comune di Mirano non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VincA n. 248/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al PRG per la realizzazione di un percorso ciclopedonale nella frazione di Ballò nel Comune di Mirano in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine